

Il patrimonio immobiliare della società non si confisca per evasione fiscale

Aggredibile solo il denaro "risparmiato" o "entrato" nel conto corrente

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. [43816](#), depositata ieri, prende in esame importanti profili attinenti al ricorso alla misura cautelare del **sequestro** – in funzione della successiva confisca – del profitto di reati tributari commessi in un contesto societario.

Nel caso di specie, all'amministratore di una srl veniva contestata la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000). Ne conseguiva il **sequestro per equivalente** di propri beni per un importo pari ad oltre 200.000 euro. Provvedimento che veniva confermato dal Tribunale del Riesame. Contro tale misura cautelare veniva eccepita in Cassazione l'esistenza della prova della "piena capienza patrimoniale/immobiliare" della società nel cui interesse e vantaggio l'amministratore aveva agito.

La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso alla luce del seguente principio di diritto: quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, non risulta possibile il sequestro per equivalente sui beni della società, ma, nei confronti della società, solo il sequestro dei beni su cui disporre la **confisca diretta**; è invece legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'indagato/imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato, nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. Conseguentemente, la capienza del patrimonio della società, relativamente alle imposte dovute, risulta irrilevante e non consente di escludere il sequestro per equivalente nei confronti dell'imputato.

Alla base di tali conclusioni si pongono, in primo luogo, gli insegnamenti della Cassazione a Sezioni Unite n. [10561/2014](#), secondo la quale è consentito, nei confronti di una **persona giuridica**, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica.

Non è consentito, invece, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il **profitto di reato tributario** compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio (e la ragione di ciò è da ravvisare, innanzitutto, nel fatto che i reati tributari non

sono ricompresi nell'elenco dei "reati presupposto" della responsabilità ex DLgs. 231/2001, nel cui ambito è consentita la confisca – ed il sequestro – per equivalente nei confronti dell'ente).

Non è consentito, ancora, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della **persona giuridica** per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona, compresa quella giuridica, non estranea al reato; l'impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.

Poi, si è ulteriormente precisato che, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente dei beni dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui **dallo stesso soggetto** non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (cfr. Cass. nn. [40362/2016](#) e [42966/2015](#)).

Residuava, infine, qualche incertezza correlata al fatto che nei reati tributari il profitto è spesso rappresentato da denaro "risparmiato" e non già da denaro "entrato" nelle casse della società. Al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite n. [31617/2015](#) ha stabilito che, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da **denaro** – sia risparmiato che materialmente acquisito – la confisca di somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca "diretta": in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato (cfr. Cass. n. [20763/2016](#)).

Si sottolinea, infine, come la fase della ricerca del profitto "diretto" si esaurisca inevitabilmente nel periodo coincidente con la **fase genetica** della misura cautelare reale ed immediatamente dopo la sua applicazione, perché il sequestro per equivalente nei confronti dell'autore del reato, e soprattutto il suo mantenimento, supera la questione della reperibilità del profitto diretto presso la persona giuridica. Ciò in quanto l'aggressione dei beni per equivalente postula l'impossibilità genetica o funzionale, quantunque in ipotesi transitoria, di ricorrere al sequestro diretto.